

J.E.P.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

11 APR. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

7 APR. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 188 del _____

Oggetto: Giudice di Pace di Benevento – Ricorso Castaldo Costruzioni Edili c/ Provincia - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Sette del mese di Aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Benevento

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 09/02/06; Giudice di Pace di Benevento la Società conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione a verbale della Polizia Provinciale;
Con determina n.301/1/2006; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso al Giudice di Pace di Benevento notificato il 09/02/06; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 301/1/2006.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore ~~Avvocatura~~
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.301/1/2006 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso al Giudice di Pace di Benevento notificato il 09/02/06; dalla Società. Castaldo Costruzioni Edili c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

612
28.4.06

Prot. n. 3359

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

2 MAG. 2006

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA

SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 188 DEL 07.04.2006 AD OGGETTO:GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO – RICORSO CASTALDO COSTRUZIONI EDILI C/PROVINCIA – RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

Ben

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

544
11-04-06

Prot. n. 2983

Benevento, li 13 APR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. W. V. T. A.

AL PRESIDENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 188 DEL 07.04.2006 AD OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO - RICORSO CASTALDO COSTRUZIONI EDILI C/PROVINCIA - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)

gpe



Provincia di Benevento
 ACO: Prot. Generale
 Reg. Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 2004343 Data 13/02/2006
 Oggi DECRETO ESECUZIONE
 OPPOSTO PROVVEDIMENTO
 D. Avvocatura Settore; [...]

**DEL GIUDICE DI PACE
 BENEVENTO**

PROVINCIA DI BENEVENTO
 - 9 FEB 2006

N° 220-C.06 R.G.


Giudice: dott. Diego CIAMPA

DECRETO

*Le parti
 Capone Paolo
 Ambrosio*

Il Giudice di Pace, letto il ricorso che precede con l'allegata ingiunzione opposta,
 depositato pervenuto in Cancelleria il 30/01/06;
 atteso che appare tempestivamente proposto;
 visto l'art. 23 c.s. legge n 689/ 81

È copia conforme all'originale
 3 FEB 2006



FISSA

udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 27/04/2006 ore 09,00

ORDINA

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella
 Cancelleria di questo Giudice almeno DIECI giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli
 atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

Concorrendo gravi motivi, alla luce di quanto esposto dal ricorrente, ex art.22 L. 689/81

DISPONE

la sospensione dell'esecuzione dell'opposto provvedimento.

Manda la Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto a:

1. Avv. Ferdinando IAZZETTA c/o Cancelleria Ufficio G.d.P. SEDE
2. AMM.NE PROV.LE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t.
- 3.
- 4.

Benevento, 3 febbraio 2006

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
 dott. Diego CIAMPA

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006

Il Cancelliere

Settore Avvocatura

Prot. n. 1070

Del 14 FEB 2006

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

(Ricorso avverso verbale ex art. 204 bis C.d.S.)

Per: "Castaldo Costruzioni Edili società unipersonale a r. l." con sede ad Afragola (NA) in Via Roma n. 64 in persona del suo amministratore unico Sig. MarcoLuca Castaldo nato a Napoli il 24/02/1979 e residente ad Afragola in via Roma 64 ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta sito in Casoria alla Via F. Turati n.11 (mandato in calce al presente atto);

avverso

il verbale n. 1501/2005 elevato alla ricorrente società in data 1 dicembre 2005, alle ore 15.20, sulla Strada Provinciale BN- S.A. a Cupolo in località n. 43 Fontana Fabbricata nel Comune di Benevento, dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento,

premessi che:

- a. la ricorrente società è risultata assegnataria dell'appalto dei lavori di sistemazione della strada Benevento - S. Angelo a Cupolo, per la realizzazione della rete idrica e di illuminazione, contratto n.12344, del 12 ottobre 2005, registrato a Benevento in data 28 ottobre 2005 al n. 5842;
- b. con verbale del 1 dicembre 2005, mentre si eseguivano i predetti lavori sulla Strada Provinciale Benevento - S. Angelo a Cupolo, gli agenti di Polizia Provinciale sigg.ri Bozzi e Mastrocola (non è indicato il loro nome sul predetto verbale) contestarono alla predetta società la violazione dell'art. 21 comma 2 e 4 del c.d.s. affermando che **"all'inizio dello scavo non erano presenti i movieri addetti al traffico veicolare proveniente in entrambi i lati"**;
- c. a seguito del predetto verbale di accertamento di violazione fu comminata alla ricorrente società una sanzione pecuniaria di € 716,00=;

Tutto ciò premesso ed esposto, la ricorrente "Castaldo Costruzioni Edili società unipersonale a r. l." con sede ad Afragola (NA) in Via Roma n. 64 in persona del suo amministratore unico Sig. MarcoLuca Castaldo propone ricorso avverso verbale n.1501/05 per i seguenti

Motivi

- 1) **Mancata individuazione dei verbalizzanti.**

Dalla lettura del verbale di accertamento si rileva esclusivamente il presunto cognome degli agenti verbalizzanti, senza indicare il nome degli stessi od il loro numero di matricola.

Di converso, l'art 3 D.Lgs n. 39/93 recita che *"Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, **devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.** Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile."* E' pacifico, nel caso di specie che la mancata indicazione delle predette generalità, nonché la illeggibilità delle firme degli agenti accertatori determina la nullità dell'atto impugnato, anche in virtù della violazione del diritto alla difesa dell'opponente società in sede di contestazione dell'elevato verbale nei confronti dei soggetti verbalizzanti, al fine di supportare le proprie ragioni.

2) Non indispensabilità dei movieri.

Nei confronti della società opponente è stata contestata la violazione dell'art. 21, comma 2 e 4 del D.L. n.285/1992. Tale norma così recita: *" Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli."*

A fronte di tale norma, è di rilevante interesse ed importanza menzionare il comma 3° il quale afferma: *"Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali"*.

In relazione alla norma che si presume violata, ciò che è stato contestato alla "Castaldo Costruzioni" è la mancanza dei cd. "movieri" per la segnalazione della presenza del cantiere sulla strada oggetto della realizzazione di lavori al manto stradale.

Se è pur vero che mancavano i manichini che solitamente segnalano agli automobilisti, o più in generale, coloro che usufruiscono della rete stradale, è altrettanto vero (sarà provato nel corso del giudizio) che venivano utilizzati nella qualità di "movieri" alcuni soggetti facenti parte del personale stesso della società appaltatrice dei lavori, all'uopo preposti alla regolamentazione del traffico veicolare.

Sul punto, è opportuno riportarci al regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il quale non ritiene indispensabili l'utilizzo dei movieri, se non in determinate e particolari circostanze.

Infatti, il D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) all'art. 30 specifica ciò che è necessario ai fini dell'individuazione della segnaletica necessaria, ma per gli schemi segnalatici rinvia ad apposito disciplinare tecnico.

Tale disciplinare è stato approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pubblici, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 10 luglio 2002, diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea.

La predetta normativa di attuazione ha lo scopo di rappresentare, attraverso numerosi esempi pratici, le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea definita all'art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentate dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.

Dopo aver classificato i segnali occorrenti a seconda delle circostanze, al punto 9 identifica cosa si intende per "**cantiere fisso**" ossia un cantiere che *".. non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata."* Orbene, nel caso di specie i lavori posti in essere dalla società "Castaldo Costruzioni" prevedevano la presenza degli stazionamenti fissi del cantiere che andavano ben oltre la mezza giornata prevista dalla richiamata normativa.

Sempre dal disciplinare apprendiamo che la presenza di un cantiere fisso richiede la contemporanea installazione di una segnaletica di **avvicinamento**, una di **posizione** ed una di **fine prescrizione**.

Nella specie, quella che i verbalizzanti avrebbero contestato alla "Castaldo Costruzioni" sarebbe riferibile al tipo di segnaletica c.d. di posizione, ed in particolare la predisposizione di soggetti regolanti i sensi unici alternati per la fluidità del traffico ossia i cd. "movieri".

E', dunque, opportuno, richiamare la normativa ed il special modo, come il disciplinare tecnico regolamenti la situazione *de quo*. Al punto **9.2** viene presa in considerazione l'ipotesi della creazione di sensi unici alternati su di una carreggiata a doppio senso di marcia, qualora la strettoia creata dal cantiere sia inferiore ai metri 5,60.

In tale ipotesi, la circolazione può essere fatta defluire in tre modi alternativi: 1)Transito alternato a vista; 2)Transito alternato da movieri; 3)Transito alternato a mezzo semafori.

Dal richiamo di tale normativa è pacifico che la presenza dei "movieri" ritenuta obbligatoria dai verbalizzanti e la cui assenza avrebbe motivato l'elevato accertamento della contestata violazione, in realtà si rivela essere un sistema di segnalazione alternativo ad altri due sistemi.

Comunque, la opponente società, potendo utilizzare alternative diverse dal posizionamento di "movieri", aveva posto all'inizio ed alla fine del cantiere alcuni suoi dipendenti per esercitare la predetta attività di controllo e di deflusso del traffico. Infatti, gli operai utilizzati all'uopo dalla società per tale incombenza erano i sigg.ri Antonio De Falco e Giancarlo Romano, di cui si chiede sin da ora la escussione quali testi dei fatti oggetto del presente ricorso.

Invero, l'alternativa dei mezzi di segnalazione, vuoi meccanici, vuoi utilizzando personale, o segnaletica specifica è legata allo scopo previsto per il disciplinare tecnico, dal quale si evince che è lasciato ai responsabili del cantiere la discrezionalità nell'utilizzare tali sistemi per meglio adeguare gli stessi alle specifiche necessità incontrate sul cantiere, utilizzando i mezzi immediatamente disponibili ovvero da reperire in tempi successivi.

Ebbene, proprio la possibilità di utilizzare sistemi discrezionalità per la ditta appaltatrice aveva fatto ritenere, alla "Castaldo Costruzioni" la utilità di predisporre il servizio dei "movieri" solo in

particolari ore di punta, mentre per gli altri orari di cantieri, si avvaleva dell'opera di alcuni operai di cantiere.

Sul punto, sovviene la giurisprudenza di merito, la quale ha legato la obbligatorietà di determinati accorgimenti a particolari circostanze di tempo e di luogo. Infatti, la sentenza della Pretura di Forlì ha, a tal proposito, stabilito che *"L'obbligo di segnalare i bordi longitudinali dei cantieri stradali mediante opportuni ripari e mediante fanali a luce rossa e dispositivi rifrangenti, ai sensi degli art. 8 c.s. e del relativo regolamento di esecuzione, è previsto soltanto di notte o in condizioni di visibilità precaria, ossia nel caso di luoghi caratterizzati da una scarsa illuminazione pubblica; pertanto i suddetti obblighi non sussistono qualora i luoghi interessati siano sufficientemente illuminati."* (Pretura Forlì, 25-06-1991)

Nella nostra circostanza l'orario in cui fu elevata la contestazione (ore 15.20), la illuminazione garantita dalla luce del giorno erano elementi tutti sufficienti a non recare alcun pericolo per la circolazione stradale, anche in virtù del fatto che il cantiere era ben visibile sia, come detto, per l'elevata illuminazione del giorno, sia per la predisposizione sul luogo di cartelli stradali che ben segnalavano la presenza del cantiere.

Nel corso dell'opposizione si proverà come, in relazione al disciplinare tecnico, tutta la segnaletica c.d. di avvicinamento era stata predisposta sul cantiere, dalla ricorrente società, a norma di legge con la contemporanea presenza del segnale di "LAVORI IN CORSO", "STRETTOIA", "LIMITE DI VELOCITA' ", nonché "BARRIERE" volte a delimitare l'inizio dello scavo dei lavori e nel momento in cui non erano presenti i movieri si installava il segnale di "DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI".

Tutto ciò esposto evidenzia come la "Castaldo Costruzioni" abbia adottato tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione attenendosi quindi al disposto dell'art. 21 comma 2 e 4 C.d.S., e contestuale regolamento e disciplinare tecnico, di cui invece si è contestata la violazione, senza tuttavia che tale contestazione sia stata adeguatamente motivata tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa su tale specifica materia

P.Q.M

Il Sig. Castaldo Marco Luca in qualità di amministratore unico della "Castaldo Costruzioni società unipersonale a r. l.", come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CONCLUDE

affinché l' Ill.ma S.V. ogni contraria istanza adita, Voglia così provvedere:

preliminarmente ed in rito:

a. accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo, illegittimo e comunque inefficace il verbale di contestazione n. 1501/2005 elevato dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, sussistendo i ritenuti gravi motivi indicati in narrativa;

nel merito

b. rigettare il verbale n. 1501/2005 elevato alla ricorrente società in data 1 dicembre 2005, alle ore 15.20, sulla Strada Provinciale BN- S.A. a Cupolo in località n. 43 Fontana Fabbricata nel Comune di Benevento, dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale per il presunto (ed immotivato) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. l'art 3 D.Lgs n. 39/93 in merito alla individuazione dei soggetti accertatori della presunta infrazione, per i motivi spiegati in narrativa;

Con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio

In via istruttoria, si chiede

essere ammessi a testimoniare sui seguenti capi di prova

1. vero è che sul cantiere oggetto dei lavori di sistemazione della strada Benevento – S. Angelo a Cupolo, per la realizzazione della rete idrica e di illuminazione, nell'orario di cui all'elevata contravvenzione, la ditta appaltatrice Castaldo Costruzioni Edili aveva predisposto la segnaletica di avvicinamento al cantiere per avvisare gli automobilisti dei lavori in corso;
2. vero è che la ditta appaltatrice, oltre alla segnaletica fissa, aveva incaricato alcuni suoi dipendenti di sostare all'inizio ed alla fine del cantiere per segnalare, in sostituzione dei "movieri", la necessità di prestare attenzione per la presenza del cantiere sulla strada interessata dai lavori

Si indicano quali testi i sig.:

- 1) **De Falco Antonio** residente a Casalnuovo di Napoli in Via Augusto, n.17;
- 2) **Romano Giancarlo** residente in Frattamaggiore in Via Pezzullo, n. 70 ;
 - si allega verbale di contestazione n. 1501/2005 della Polizia Provinciale di Benevento.
 - si allega Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10/07/2002).

Salvis Iuribus.

Casoria, data del deposito

Avv. ~~Ferdinando Iazzetta~~



Sig. Avv.to Ferdinando Iazzetta. Casoria

Voglia rappresentare e difendere la "Castaldo Costruzioni Edili a r.l." nel giudizio di cui all'antescritta opposizione avverso il verbale n. 1501/2005 elevato alla ricorrente società in data 1 dicembre 2005, alle ore 15.20, sulla Strada Provinciale BN- S.A. a Cupolo in località n. 43 Fontana Fabbricata nel Comune di Benevento, dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento. Con ogni facoltà di legge. Con dichiarazione di rato e fermo ed elezione di domicilio presso di Lei in Casoria alla via F. Turati n.11

Casoria, 16 gennaio 2006

Meroluce Castaldo
A. B. S.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Servizio Controllo del Territorio

Corpo di Polizia Provinciale

Viale Martiri d'Ungheria, 19 tel. 0824/774325- Fax 351685

Verbale N° 1501

Mod. 2005

Registro N° _____

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Data e Località

Anno 2005 giorno 01 mese DICEMBRE ore 15:20 al Km/n.c. _____
della strada PROVINCIALE 20- S. GIUSEPPE in località N. PI. R3 FONTANA PABBARICATA
Comune di BENEVENTO Prov. di (BN) noi sottoscritti Agenti di Polizia Provinciale BOZZI ALTOZZOLA abbiamo accertato che il

Trasgressore

Cognome e nome CASTAZZO - COSTRUZIONI EDILI ARLA
il _____ residente a AFRAGOLA "VA"
in LA ROMA 54 C.F. _____
Pat. Categ. _____ n° _____ Rilasciata il _____ Prefettura/M.C.T.C. _____

Veicolo

Tipo di veicolo _____ Targa _____ Portata _____ Massa a p.c. _____
Tipo di rimorchio _____ Targa _____ Portata _____ Massa a p.c. _____
Adibito a _____

Proprietario o solidale

Cognome e nome CASTAZZO MARCO LUCA nat a NAPOLI
il 27-07-79 residente a AFRAGOLA
in LA ROMA C.F. _____
nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELLA DITTA CASTAZZO COSTRUZIONI SRL

Violazione

Ha violato le norme del Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30-04-1992) e successive modificazioni di cui agli/all'art. 21 comma 2 e 4
perché: Esercizio lavori sulle strade Provinciali Prov. per A. Casolo: lavoro eseguito sulle lato SX direzione per A. Casolo per zone in fase di pulizia di disseminazione per conto del Comune di A. Casolo ed essere tutti gli apparecchi muniti per la sicurezza e la pulizia delle carreggiate e zone manovrate in perfetta efficienza "Alcune delle zone non erano presenti i marciapiedi e il traffico pedonale presente in un'area di lat."

Dichiarazioni

Il trasgressore dichiara: NULLA

MODALITA' DI ESTINZIONE	MODALITA' EVENTUALE RICORSO	DECURTAZIONI PUNTI PATENTE
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di EURO <u>16.00</u> più € _____ per spese (di notifica e procedimento) pari a € _____ a mezzo di c.c.p. n° <u>11688827</u> intestato a Tesoreria Provincia di Benevento o presso il Comando di Polizia Provinciale sito in Viale Martiri D'Ungheria n° 19, Benevento	Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi: > indirizzato al Prefetto di Benevento. Il ricorso può essere presentato al citato Comando di Polizia Provinciale oppure direttamente al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con a.r. Il Prefetto se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (art. 203 e 204 del C.d.S.); > indirizzato al Giudice di Pace di <u>BENEVENTO</u> competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso a mezzo lettera raccomandata con a.r. (art. 204-bis del C.d.S.). Qualora entro predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento (art. 203 del C.d.S.).	(art. 126-bis, C.d.S. - art. 7, D.Lgs. n. 9/2002 e art. 7 c. 3, d.l. n. 151/2003 conv. in L. n. 214/2003) <input type="checkbox"/> L' _____ violazione _____ di cui sopra comporta _____ seguita _____ decurtazione _____ di punti sulla patente di guida: Art. _____ punti _____; Art. _____ punti _____; Art. _____ punti _____; Art. _____ punti _____; <input type="checkbox"/> La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché il responsabile risulta munito di patente da meno di tre anni (rilasciata dopo l'1-10-2003 e non già titolare di altra patente di cat. B o superiore). <input type="checkbox"/> Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1 bis dell'art. 126 bis del C.d.S., determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti.


⁽¹⁾ Contassegnare con "X" se ricorre il caso

SANZIONE ACCESSORIE SI NO

Fatto, letto e sottoscritto

IL TRASGRESSORE _____ L'OBBLIGATO IN-SOLIDO _____ GLI ACCERTATORI _____

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BENEVENTO

AREA TECNICA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

REPERTORIO N° 12344 IN DATA 12 ottobre 2005

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

STRADA BENEVENTO - S. ANGELO A CUPOLO - REALIZZAZIONE RETE DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETE IDRICA -

L'anno duemilacinque, il giorno 12 del mese di OTTOBRE, in Benevento in una sala di Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento, innanzi a me dr. Antonio Orlacchio,

Segretario Generale del Comune di Benevento, autorizzato per legge a rogare contratti, sono

personalmente comparsi:

- Ing. Fernando Capone nato a Buonalbergo (Bn) il 16 marzo 1957, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente dell'area tecnica - Settore LL.PP. del Comune di

Benevento, codice fiscale 00074270620-

- geom. Marco Luca Castaldo, nato a Napoli il 24.02.1979 nella qualità di amministratore unico e direttore tecnico della ditta CASTALDO COSTRUZIONI EDILI SOCIETA'

UNIPERSONALE A R.L. con sede in Afragola (NA) alla via Roma n. 64 già 52 P.I. 03747421216-

I componenti, persone a me note, previo il mio assenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni, eleggono domicilio ai fini del presente atto presso questa casa comunale e mi richiedono il presente atto, con il quale

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 119 del 31.5. 2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla SISTEMAZIONE STRADA BENEVENTO - S. ANGELO

A CUPOLO - REALIZZAZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETE IDRICA, per

REGISTRO IL 28-10-2005
AL N. 5822 € 171,62

l'importo complessivo di euro 200.000,00 di cui euro 169.131,39 per lavori a base d'appalto (di cui euro 162.626,34 soggetti a ribasso e euro 6.505,05 per oneri di sicurezza) ed euro 30.868,61 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che la gara di appalto, esperita per l'affidamento dei lavori in questione, in data 28 luglio e 8 agosto 2005, vedeva la ditta innanzi costituita aggiudicataria dei lavori per l'importo offerto di euro 110.117,55, depurato del ribasso del 32.288%, oltre a euro 6.505,05 per oneri di sicurezza e, quindi per l'importo totale di euro 116.622,16 giusta determina dirigenziale n° 879 dell'8.8.2005, approvativa dei risultati di gara, determina allegata al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

- che ai sensi dell'art. 20 della legge n°55 del 19.3.1990 venivano affissi i risultati di gara all'Albo Pretorio del Comune dal 6.9.2005 al 16.9.2005 come da certificato agli atti.

- che l'anticipazione definitiva dei lavori, al 44.576% dell'importo attuale netto dell'appalto, veniva prestata a mezzo di polizza fideiussoria della compagnia HDI in data 29.9.2005

- che in data 4.10.2005, venivano depositati presso l'Economo Municipale, con quietanza n° 1188, € 1.170,07 per spese contrattuali.

- che la ditta in parola ha adempiuto a quanto prescritto nel DLGS 8.8.1994, n°490, relativamente alla certificazione antimafia.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1-le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART.2-il Comune di Benevento, come sopra rappresentato, costituito e domiciliato :

DÀ, CEDE E CONCEDE ALLA IMPRESA **CASTALDO COSTRUZIONI EDILI**

SOCIETÀ UNIPERSONALE A R.L. come sopra rappresentata, costituita e domiciliata, i

lavori di **SISTEMAZIONE STRADA BENEVENTO - S. ANGELO A CUPOLO - REALIZZAZIONE**

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETE IDRICA, per l'importo contrattuale netto di euro

110.117,55, depurato del ribasso del 32.288%, oltre a euro 6.505,05 per oneri di sicurezza

e, quindi, per l'importo totale di euro 116.622,16 -

I predetti lavori sono finanziati con Fondi Bucalossi -

La ditta accetta l'affidamento di che trattasi alle condizioni tutte di seguito riportate.

ART.3-la ditta è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.18 comma 7 della legge 19.3.1990 n°55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre prescrizioni riportate nel disciplinare di gara.

ART.4-nell'esecuzione dei lavori la ditta qui costituita è obbligata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni del Capitolato Speciale Di Appalto con annessa offerta della ditta "CASTALDO COSTRUZIONI EDILI SOCIETÀ UNIPERSONALE

A R.L." che, firmato in segno di accettazione dai componenti e da me ufficiale rogante, è depositato agli atti del Comune.

ART.5-la ditta è altresì obbligata alla piena ed incondizionata osservanza delle indicazioni riportate negli elaborati progettuali che qui di seguito si elencano:

1. RELAZIONE TECNICA
2. COGNOGRAFIA
- 3.1 PLANIMETRIA RETE IDRICA
- 3.2 PLANIMETRIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
5. COMPUTO METRICO
6. ELENCO PREZZI
7. QUADRO ECONOMICO
8. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

9. PIANO DI SICUREZZA

10. CRONOPROGRAMMA

ART.6-per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti si riportano alle norme contenute nel Capitolato Generale Per Gli Appalti Delle Opere Dipendenti Dal Ministero Dei Lavori Pubblici, approvato con decreto 19 aprile 2000, n°145.

ART.7-tutte le spese relative al presente atto restano a totale carico della ditta e saranno prelevate dall'apposito fondo costituito presso l'Economo Municipale.

ART.8-la ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni di cui alle leggi n°646, n°726 e n°936/1982 con particolare riguardo alla vigilanza dei cantieri ed al divieto dei sub-appalti, che dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'inosservanza delle citate norme comporta la risoluzione del contratto, salvo le maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

ART.9-il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità, ai sensi dell'art.18 comma 2, della legge 19.3.1990 n°55 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.10-richiesto io Segretario Generale del Comune di Benevento ho ricevuto il presente atto, redatto sin qui per n° 4 fasciate, rese in bollo, del quale ho dato lettura alle Parti che, riconosciuto conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura degli allegati, di cui dichiarano di averne piena ed integrale conoscenza e che qui di seguito si elencano:

1-determina dirigenziale n°879 dell'8.8.2005 (n. segr. Gen. 2903/14.9.05)

2-determina dirigenziale di app.ne schema contratto n° 1013 del 4.10.2005 -

PER IL COMUNE DI BENEVENTO - IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. - ING. FERNANDO CAPONE



PER L'IMPRESA
CASTALDO COSTRUZIONI EDILI
Società Unipersonale s.r.l.
Amministratore Unico

IL SEGRETARIO GENERALE UFFICIALE ROGANTE - DR. ANTONIO ORLACCHIO

Antonio Orlacchio



[Handwritten marks]

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO UNICO NOTARILE SEGRETERIA E PRODOTTI

10/02/2006

Anna Scarsella

NECESSARIE CONFORMI ALLA LEGGE N. 115 DEL 08.08.1997

A MANI DI *Marzo Rosullo*
IMPIEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

RM - 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA S. PIETRO 14/16
01101 BENEVENTO (BN)
Ufficio Giudiziario (23)